



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, di seguito denominata “ANCI”, con sede in Roma, Via dei Prefetti n. 46, C.F. 80118510587, rappresentata dal Presidente, Antonio Decaro, legale rappresentante *pro tempore*;

e

FNSI – Federazione Nazionale Stampa Italiana, di seguito denominata “FNSI”, con sede in Roma Corso Vittorio Emanuele II, 349, C.F. 01407030582, rappresentata dal Segretario Generale, Raffaele Lorusso, legale rappresentante;

ANCI e FNSI di seguito denominate congiuntamente le “Parti”.

Premesso che

1. l'ANCI tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione; ne promuove lo sviluppo e la crescita e, direttamente o mediante proprie tecnostrutture, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli ed articolazioni;
2. l'ANCI, nell'ambito della sua azione di supporto agli associati, persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza e rappresentatività e che in essa trovano sede e rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo espressione delle assemblee elettive locali;
3. la FNSI, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è il sindacato unico e unitario rappresentativo dei giornalisti italiani e titolare per loro conto della contrattazione collettiva di settore;
4. il rapporto tra le istituzioni e i cittadini impone oggi un profondo mutamento nei sistemi e nelle modalità di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, e che, di conseguenza, la gestione dell'informazione, ispirata ai principi di chiarezza e completezza sui servizi offerti, deve garantire una migliore qualità del livello di conoscenza delle diverse attività e dei progetti degli enti territoriali, realizzando compiutamente il principio di trasparenza dell'azione politico-amministrativa e garantendo, quindi, la massima consapevolezza nella partecipazione sociale alla gestione democratica delle istituzioni;
5. ai sensi della legge n. 150 del 7 giugno 2000 (*disciplina delle attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni*) le attività di informazione nella Pubblica amministrazione devono realizzarsi mediante la costituzione di uffici stampa, che ciascuna amministrazione - anche in forma associata - può istituire nell'ambito del

proprio ordinamento, definendone, nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi;

6. la predetta legge all'art. 9 prevede altresì che gli uffici stampa degli enti pubblici debbano essere costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti e che l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti;
7. il confronto sindacale per la definizione dell'area di contrattazione per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali dei giornalisti addetti agli uffici stampa della pubblica amministrazione è stato avviato ed ha recentemente portato alla sottoscrizione (tra ARAN, FNSI e le Confederazioni sindacali rappresentative dei quattro comparti di contrattazione della PA) di un accordo applicabile al personale giornalistico dipendente dalle amministrazioni destinatarie del CCNL comparto Funzioni centrali, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, del CCNL comparto Funzioni locali e del CCNL comparto Sanità;
8. l'ANCI e la FNSI concordano sull'opportunità di definire in modo congiunto, nel rispetto di quanto previsto nella richiamata Legge n. 150/2000 ed anche in recepimento della sopra richiamata intesa contrattuale ARAN-FNSI, un sistema condiviso di criteri cui le amministrazioni comunali possano ispirarsi per uniformare le procedure di assegnazione degli incarichi presso i rispettivi uffici stampa.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2

(Obiettivi)

Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle proprie funzioni, si impegnano congiuntamente a promuovere presso i propri consociati un'informazione utile a dare concreta attuazione alla disciplina di cui alla Legge n. 150/2000.

A tal fine, le Parti, ritenendo l'ufficio stampa una struttura importante per la realizzazione di un corretto circuito informativo tra i vari livelli, si impegnano congiuntamente ad attivare un programma condiviso di sensibilizzazione sui territori, affinché ciascuna Amministrazione – anche in forma associata – preveda nella propria pianta organica un ufficio di stampa per l'attività di comunicazione rivolta alla comunità locale e di informazione ai media.

Art. 3

(Oneri)

La stipula del presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

Art. 4

(Composizione dell'Ufficio Stampa)

Il personale di ciascun Ufficio Stampa è costituito, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 150/2000, dai dipendenti dei comuni delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando fuori ruolo o anche da giornalisti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei

necessari requisiti previsti dall'art. 2 D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422 (regolamento attuativo della L. n. 150/2000).

Il personale impiegato presso l'Ufficio Stampa, addetto a funzioni giornalistiche, deve essere obbligatoriamente in possesso dello status professionale di giornalista professionista o pubblicista e deve, pertanto, risultare iscritto nell'apposito elenco dell'albo professionale dei giornalisti (professionisti o pubblicisti) all'atto dell'assegnazione dell'incarico.

L'iscrizione nell'Albo dei giornalisti non costituisce, invece, requisito obbligatorio per l'affidamento dell'incarico di portavoce degli organi di vertice dell'ente, in considerazione della finalità, individuata dalla legge, di gestione dei rapporti politico istituzionali con gli organi di informazione e della conseguente necessaria sussistenza di uno stretto legame fiduciario sotteso a tale funzione.

Art. 5 (Inquadramento contrattuale)

In applicazione del vigente articolo 18-bis, lettera b), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto funzioni locali, i giornalisti operanti negli uffici stampa dei comuni saranno inquadrati nel relativo profilo "specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico" e collocati nello specifico "settore informazione" e, in presenza dei requisiti previsti dal relativo ordinamento, inquadrati in "Categoria D". Gli stessi si occuperanno della gestione e del coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione; della promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione; dell'individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull'attività istituzionale dell'amministrazione e della gestione degli eventi stampa.

Inoltre, in armonia con la disciplina dell'Ordinamento professionale, in relazione ai propri fabbisogni, le amministrazioni potranno definire altresì profili per la "Categoria C", tenendo conto delle declaratorie previste per tale categoria.

La FNSI, infine, si rende da subito disponibile - nei confronti delle amministrazioni comunali - a fornire ogni chiarimento tecnico in merito al reinquadramento contrattuale (ex articolo 3 dell'accordo FNSI-ARAN richiamato al punto 7 delle premesse) che dovesse rendersi necessario nel caso in cui emergessero amministrazioni comunali che, in data antecedente all'entrata in vigore del CCNL funzioni locali del triennio 2016-2018, abbiano applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali.

Art. 6 (Autonomia professionale e norme deontologiche)

Le parti raccomandano alle amministrazioni comunali la corretta applicazione dell'articolo 2 dell'accordo FNSI-ARAN richiamato in premessa (punto 7), in base al quale è diritto insopprimibile dei giornalisti iscritti all'albo la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede, provvedendo a rettificare le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Art. 7 (Capo dell'Ufficio Stampa)

Ogni ente valuta l'opportunità, nel caso siano presenti più giornalisti all'interno dell'ufficio stampa, di istituire la figura di capo ufficio stampa. In adempimento della disposizione di

legge l'ufficio stampa è infatti gestito da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione. A tal fine, le Parti concordano che non si possa ricorrere all'instaurazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, né tanto meno a prestazioni in regime libero professionale per l'affidamento dell'incarico di responsabile dell'ufficio stampa, che rientra nella tipologia del lavoro subordinato. Tale incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti previsti dal relativo ordinamento, col riconoscimento della qualifica dirigenziale.

Art. 8

(Procedure di reclutamento del personale)

Al fine del reclutamento del personale giornalistico da assegnare all'ufficio stampa, i candidati sono esaminati da una Commissione Giudicatrice nominata secondo la vigente disciplina, nel rispetto del regolamento e delle vigenti norme di legge.

A tal proposito, si conviene sull'opportunità che gli enti locali adottino procedure uniformi redigendo i relativi bandi in conformità alle linee guida predisposte dall'Anci, sentite l'associazione regionale di stampa territorialmente competente e le Associazioni regionali Anci. FNSI e ANCI auspicano che nelle commissioni esaminatrici, in considerazione dell'elevato livello di capacità tecnico professionale connesso allo svolgimento delle funzioni di addetto stampa, siano presenti giornalisti professionisti, di comprovata competenza o comunque adeguata all'incarico da conferire, individuati nell'elenco dell'Ordine Regionale tra gli iscritti da almeno dieci anni.

Art. 9

(Regime previdenziale)

Le Parti – considerato che la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” ha stabilito (al comma 103) che, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - si impegnano a promuovere e favorire presso i Comuni, anche con apposite campagne di sensibilizzazione e comunicazione, la corretta applicazione e conoscenza della norma ora richiamata.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*disciplina delle forme pensionistiche complementari*) i giornalisti occupati negli uffici stampa dei Comuni, in quanto titolari di un rapporto di lavoro di natura giornalistica, possono aderire al Fondo di Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani nei limiti e con le modalità previsti per i pubblici dipendenti. Le amministrazioni comunali assolvono i relativi adempimenti amministrativi periodici.

Art. 10

(Assistenza Sanitaria Integrativa)

In base all'accordo FNSI-ARAN richiamato in premessa (punto 7), i giornalisti degli uffici stampa dei comuni, possono aderire alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT SO.M.S.), laddove in possesso dei requisiti dalla stessa richiesti. Tale adesione potrà avvenire con il solo contributo a carico del lavoratore interessato. Le Parti pertanto auspicano che le Amministrazioni comunali forniscano supporto, nei casi di rapporti

di lavoro con i giornalisti addetti negli uffici stampa dei Comuni, qualora i lavoratori optino per l'adesione alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT SO.M.S.).

Art. 11
(Formazione)

In relazione alla specificità del lavoro svolto all'interno degli uffici stampa, le parti si impegnano a promuovere, nell'ambito della vigente normativa per i pubblici dipendenti, attività permanenti di formazione e aggiornamento come individuate dall'Allegato A del D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422, finalizzate al miglioramento della qualità informativa, anche valutando insieme agli Enti preposti le possibilità di impiego delle risorse del Fondo Sociale Europeo assegnate per la formazione professionale, nonché delle altre risorse comunitarie, per l'aggiornamento e per l'inserimento lavorativo dei giornalisti.

Le Parti si impegnano a costituire un gruppo di lavoro tecnico per le attività di analisi e la formulazione di proposte comuni per la realizzazione dei corsi di formazione continua, composto da due rappresentanti della FNSI, dal Responsabile della comunicazione e Capo ufficio stampa Anci e dal Responsabile dell'Ufficio studi della Fondazione Ifel.

Considerato, infine, che anche i giornalisti che operano nella pubblica amministrazione, al pari di tutti gli altri appartenenti a professioni ordinistiche, devono (ex art.7 del Dpr 137/2012) assolvere all'obbligo della Formazione Professionale Continua, al fine di poter mantenere l'iscrizione all'Ordine stesso, le Parti si impegnano a sensibilizzare sul punto le amministrazioni comunali, affinché agevolino i giornalisti nell'adempimento di tale obbligo formativo.

Art. 12
(Commissione di monitoraggio)

Le Parti si impegnano a costituire una commissione di monitoraggio, composta dal Segretario Generale Anci, dal rappresentante FNSI e dal Responsabile Comunicazione e Capo Ufficio Stampa Anci, per la verifica e l'attuazione delle attività previste nel presente protocollo avente, sia lo scopo di stimolare la costituzione di uffici stampa, anche aggregati, a livello comunale, sia quello di avviare una campagna di informazione e sensibilizzazione su tutto quanto contenuto nella presente intesa. Per il perseguimento di quest'ultima finalità, FNSI e ANCI calendarizzeranno un ciclo di seminari formativi, sui territori, validi anche ai fini della formazione professionale obbligatoria dei giornalisti.

Art. 13
(Decorrenza, durata e modifiche)

Il presente protocollo entrerà in vigore dalla data della stipula ed avrà la durata di anni 3 (tre). Ciascuna parte contraente può richiederne il rinnovo, con lettera raccomandata o PEC da inviare 60 (sessanta) giorni prima dalla scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità.

È escluso il tacito rinnovo.

Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto, firmato dalle Parti.

Art. 14
(Comunicazione e visibilità del Protocollo)

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di

comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte. Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa FNSI.

Art. 15
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

Art. 16
(Disposizioni generali)

Del presente Protocollo verranno redatti due originali, di cui ogni parte conserverà un esemplare.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC e indirizzata a:

- ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Via dei Prefetti, 46, 00186 Roma
- anci@pec.anci.it
- FNSI – Federazione Nazionale Stampa Italiana, Corso Vittorio Emanuele II, 349, CAP 00186 Roma, federazionestampaitaliana@pec-giornalisti.it.

Per ANCI

Per FNSI

Il Presidente

Il Segretario Generale

Antonio Decaro

Raffaele Lorusso

Bari, 6 giugno 2022